

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 5473	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: non specificato				
Quantum: mesi due di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Sentenza Tribunale di Firenze del 28 ottobre 2008, afferma la penale responsabilità dei tre imputati che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata, vengono condannati alla pena di mesi due di reclusione ciascuno nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, alla quale è stata assegnata una provvisoria di €50.000,00				
2° Grado: Sentenza Corte di appello di Firenze del 5 maggio 2011 conferma primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Dipendente di una ditta subappaltatrice di lavori di pavimentazione di un complesso edilizio, incaricato di trasportare dei sacchi, nel passare sulle assi che ricoprivano una apertura a "bocca di lupo" posta sul perimetro dell'edificio denominato C9, a causa dell'improvviso spostamento delle assi precipitava dentro la buca da una altezza di circa sei metri riportando gravi lesioni. I cavalletti presenti nel marciapiede sul quale transitava al momento dell'infortunio avrebbero dovuto essere coperti con delle grate, nel frattempo sostituite da assi di legno.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Tra gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori vi è anche quello di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro, a ciò dovendo egli provvedere con opportune azioni di coordinamento e di controllo. Il coordinatore, è, dunque, titolare di una posizione di garanzia nei termini individuati dalla citata norma. Egli, nell'ambito dei cantieri, deve assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica; in particolare, ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e di vigilare sul rispetto dello stesso. Le funzioni del coordinatore non si limitano, pertanto, solo ai compiti di organizzazione e di
--

collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma si estendono alla vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza, a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Orbene, proprio alla stregua della richiamata disposizione di legge, la CSE avrebbe dovuto verificare, direttamente o anche attraverso un incaricato, sia la corretta originaria realizzazione delle coperture in questione, sia il successivo corretto ripristino delle stesse, dopo l'intervento dei dipendenti della "XXX", incaricata della posa di tubazioni nell'intradosso del solaio di copertura del piano seminterrato. Con particolare attenzione, peraltro, tale compito di controllo l'imputata avrebbe dovuto svolgere, in considerazione del fatto che le citate aperture si trovavano, in numero consistente (14), lungo il perimetro del fabbricato, denominato "C9", che costituiva luogo di passaggio dei lavoratori e di chiunque altro si trovasse nel cantiere. Condivisibile, quindi, è l'affermazione dei giudici del merito, laddove essi hanno specificato che chi sia titolare di una posizione di garanzia non può limitarsi ad impartire direttive, ma deve anche accertarsi che le stesse siano rispettate, attribuendo, peraltro, la legge al coordinatore per l'esecuzione dei lavori poteri particolarmente incisivi, come quello di disporre la sospensione delle lavorazioni.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi €2500,00, oltre accessori come per legge.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.